



Circolare informativa n. 1 del 13 febbraio 2026

I limiti alla compensazione di crediti in presenza di debiti a ruolo

Ricordiamo i principali limiti imposti dalle diverse normative all'utilizzo in **compensazione di crediti tributari e/o previdenziali** in presenza di **debiti iscritti a ruolo**:

- Il limite dei **1.500 euro**: **il DIVIETO DI COMPENSAZIONE dei CREDITI ERARIALI FINO A CONCORRENZA dell'importo dei debiti a RUOLO.**
- Il limite dei **50.000 euro** (nuovo dal **01.01.2026**) **DIVIETO DI COMPENSAZIONE SENZA ALCUN LIMITE**
- Il limite dei **10.000 euro**: **SOSPENSIONE della compensazione dei crediti d'imposta per BONUS EDILIZI fino a concorrenza degli importi dei RUOLI**
- il limite annuo dei **2 milioni di euro**: Limite massimo compensazioni per ciascun anno solare

Nel dettaglio i limiti operano come segue.

art. 31, co. 1, D.L. 78/2010 – Limite dei 1.500 euro

In presenza di:

- debiti iscritti a ruolo, o derivanti da accertamenti esecutivi
- per imposte erariali e relativi accessori (sanzioni, interessi e spese di notifica) – *sono quindi esclusi i ruoli inerenti tributi locali, contributi previdenziali e premi inail*
- di ammontare superiore a **1.500,00 euro**,
- per i quali sia scaduto il termine di pagamento

opera il DIVIETO DI COMPENSAZIONE dei CREDITI ERARIALI FINO A CONCORRENZA DELL'IMPORTO DEI DEBITI A RUOLO.

Non riguarda:

- le compensazioni "verticali" (o interne) con la stessa imposta (es. credito IVA con IVA a debito, saldo IRES a credito con acconti IRES, ecc.), anche se esposte nel modello F24;
- i contributi e agevolazioni erogati sotto forma di credito d'imposta;
- se sono presenti rateazioni delle somme iscritte a ruolo o sospensione, giudiziale o amministrativa, del carico

È ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte attraverso il modello "F24 Accise" indicando il codice tributo "RUOL".

In caso di inosservanza del divieto: **sanzione del 50%** dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali

e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato.

art. 37, co. 49quiquies, D.L. 223/2006 – Limite dei 50.000 euro

In presenza di:

- iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione
- di importo complessivamente superiore a 100.000 euro fino al 31.12.2025, ovvero **superiore a 50.000 euro a partire dall'1.1.2026**
- per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione

opera il DIVIETO DI COMPENSAZIONE SENZA ALCUN LIMITE per:

- **CREDITI PER IMPOSTE ERARIALI** (ad esempio, IRPEF / IRES / IRAP, IVA, imposta di registro);
- credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi "**Industria 4.0**";
- crediti relativi ai **bonus edilizi**;
- credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo;
- altri **CREDITI DI NATURA AGEVOLATIVA**.

Il divieto non si applica:

- ai crediti relativi a contributi previdenziali e assistenziali;
- ai crediti per premi INAIL;
- alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza;
- alle compensazioni "verticali" (o interne) con la stessa imposta (es. credito IVA con IVA a debito, saldo IRES a credito con acconti IRES, ecc.), anche se esposte nel modello F24.

Affinché riprenda ad operare la compensazione è necessaria la preventiva estinzione del debito, almeno entro il limite soglia (€ 100.000; € 50.000 dal 01.01.2026).

L'estinzione dei debiti può avvenire anche mediante utilizzo in compensazione di crediti erariali (modello "F24 Accise"; codice tributo "RUOL"), eccetto si tratti di debiti da atti di recupero di crediti non spettanti/inesistenti per i quali la loro estinzione/riduzione deve avvenire esclusivamente mediante pagamento.

In caso di inosservanza del divieto: **sanzione del 25%**.

Il divieto di compensazione previsto dal comma 49-quiquies è alternativo al divieto di cui all'art. 31, DL n. 78/2010.

art. 121, co. 3bis, D.L. 34/2020 – Limite dei 10.000 euro

In presenza di:

- iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori,
- iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle Entrate,
- **di ammontare superiori a 10.000 euro,**
- per i quali
 - sia già decorso il 30° giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o
 - sia intervenuta decadenza dalla rateazione;

opera la SOSPENSIONE dell'utilizzabilità in compensazione dei crediti d'imposta derivanti dalla cessione della detrazione o dallo "sconto in fattura" per BONUS EDILIZI, FINO A CONCORRENZA DEGLI IMPORTI DEI PREDETTI RUOLI E CARICHI.

* * *

Si ricorda infine che è sempre operativo il limite massimo di compensabilità all'interno di ciascun anno solare, anche in assenza di debiti iscritti a ruolo.

art. 34, co. 1, L. 388/2000 e art. 1, co. 72, L. 234/2021 – Limite dei 2 milioni di euro

Limite massimo per ciascun anno solare pari a **2 milioni di euro** quale sommatoria tra utilizzo in compensazione "orizzontale" in F24 e rimborso (con la procedura "semplificata") di crediti d'imposta e contributivi.

Il limite segue una logica "di cassa".

Non devono essere considerate le compensazioni cc.dd. "verticali" o "interne" anche se esposte in F24.

Detto limite non riguarda, ad esempio:

- il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui alla L. 160/2019 e L. 178/2020
- il credito d'imposta per gli investimenti relativi al piano transizione 5.0 di cui all'art. 38 del D.L. 19/2024
- il credito d'imposta per ricerca e sviluppo
- il recupero del c.d. "bonus IRPEF" in busta paga
- il recupero del "trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati"
- gli importi rimborsati ai soggetti che hanno presentato il modello 730 e i versamenti in eccesso di ritenute e imposte sostitutive
- il credito d'imposta per la formazione 4.0 del personale dipendente
- il credito corrispondente alla detrazione d'imposta ceduta o allo sconto sul corrispettivo spettante per determinati interventi di riqualificazione energetica e antisismici
- il credito d'imposta derivante dalla trasformazione delle detrazioni fiscali spettanti per interventi di recupero del patrimonio edilizio o di efficienza energetica, di adozione di misure antisismiche, di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, di installazione di impianti fotovoltaici o di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici